

**REGISTRO DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
PER I CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR
D.L. N. 77 DEL 2021
TRIENNIO 2023/2025
ALLEGATO N. 2 AL PTPCT**

La presente tabella, in ottemperanza a quanto previsto nel PNA 2023 adottato dall'ANAC, contiene una previsione dei rischi derivanti dalla normativa contenuta nel D.L n. 77 del 2021 relativo ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR. E' quindi una tabella integrativa del Registro dei rischi e delle misure di prevenzione, di carattere generale, contenuti nell'Allegato 1, a cui si deve fare riferimento per i processi e/o attività non esaminati in questa sede.

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
------------------------	--------------------------------	--------------	---------------	---	---------------------------

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
	<p align="center">PROGETTAZIONE</p>	<p>ART. 48, CO. 3, D.L. N. 76/2021: Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.</p>	<p>1. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante; 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte dell'Azienda ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico; 4. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza</p>	<p>U.O. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica Responsabile Dott. Gianfranco Ielo</p> <p>U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale Responsabile Ing. Michela Soriano</p>	<p>1. Esplicitare nella delibera a contrarre, in modo chiaro e analitico, le motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati; 2. Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale, al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari sono sempre i medesimi; 3. Monitorare sistematicamente il rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase di realizzazione dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi.</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
		<p>ART. 48, CO. 5, D.L.. 77/2021 APPALTO INTEGRATO E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016.</p>	<p>1. Possibile elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze; 2. Progetto elaborato dall'operatore economico che massimizza il proprio profitto a danno del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso; 3. Carenze progettuali che comportano varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>		<p>1. Attenersi, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento, alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC", emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021; 2. Comunicare all'ufficio gare che il progetto redatto dall'impresa presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni; 3. Tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: - un incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; - proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; - variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale</p>
	<p>VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>ART. 48, CO. 4, D.L. N. 77/2021: Per gli affidamenti PNRR, PNC e UE è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche (art. 125 d.lgs. n. 104/2010), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente</p>	<p>Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario.</p>	<p>U.O. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica Responsabile Dott. Gianfranco Ielo</p> <p>U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale Responsabile Ing. Michela Soriano</p>	<p>1. Fare una ricognizione, a seguito di contenzioso, relativa agli ultimi due anni, sia degli operatori economici che hanno avuto la "conservazione del contratto" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010, al fine di verificare se ricorrono i medesimi operatori economici, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi. 2. Pubblicare gli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n. 104/2010.</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	<p>SUBAPPALTO ART. 49, D.L. N. 77/2021: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO: La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, successivamente modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 "Legge europea 2019- 2020", in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che:</p> <p>a) dalla entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;</p> <p>b) dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto (ai sensi dell'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate).</p>	<p>1. Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto;</p> <p>2. Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara;</p> <p>3. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma;</p> <p>4. Comunicazione obbligatoria dell'operatore economico relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto;</p> <p>5. Omissione di controlli da parte del Direttore dei Lavori o del Direttore dell' Esecuzione del Contratto al fine di verificare che le prestazioni previste dal contratto vengano eseguite dal personale autorizzato, con la possibile conseguenza che le prestazioni siano svolte da personale/operatori economici non autorizzati</p>	<p>U.O. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica Responsabile Dott. Gianfranco Ielo</p> <p>U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale Responsabile Ing. Michela Soriano</p>	<p>1. Pubblicare i nominativi delle imprese subappaltatrici, degli importi contrattuali nonché del valore economico del subappalto;i</p> <p>2. Informare e sensibilizzare i dipendenti addetti, con corsi di formazione e/o linee guida, sugli adempimenti, e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>3. Tracciare gli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto per consentire all'Azienda di svolgere, a campione, verifiche sulla conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP;</p> <p>4. Verificare che il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione del contratto e il RUP vigilino in sede esecutiva sui subappalti autorizzati e sui sub contratti comunicati.</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
		<p>POTERI SOSTITUTIVI ART. 50, CO. 2, D.L. N. 77/2021 Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endo-procedimentali. In tali casi, il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta, esercita tale potere entro un termine pari alla metà di quello previsto per la conclusione del procedimento. Questo al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del PNRR e PNC nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei.</p>	<p>1. Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.9-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari; 2. Nomina come titolari del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi; 3. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.</p>		<p>1. Pubblicare, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Azienda il nominativo e i riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali; 2. Far dichiarare al soggetto titolare del potere sostitutivo, per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, le eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016; 3. Verificare e valutare le dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione; 4. Tracciare gli affidamenti operati dall'Azienda al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; al fine di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini.</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
		<p>PREMIO DI ACCELERAZIONE ART. 50, CO. 4, D.L. 77/2021 È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. È prevista anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento.</p>	<p>1. Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme; 2. Accelerazione dei lavori da parte dell'appaltatore comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto; 3. Accordi fraudolenti del RUP o del Direttore dei Lavori con l'appaltatore per attestare la conclusione di lavori ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.</p>		<p>1. Comunicare tempestivamente da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto) il ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT; 2. Verificare che vi sia rispondenza tra le tempistiche di avanzamento previste dalle norme e dal contratto; al fine accertare la dovutezza del premio di accelerazione, se richiesto; 3. Prevedere linee guida e formare e sensibilizzare il RUP, il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sulla disciplina e sugli adempimenti da porre in essere per un corretto riconoscimento del premio di accelerazione.</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI/FASI/ATTIVITA'	NORMA	RISCHI	SERVIZI INTERESSATI E RESPONSABILI	MISURE DA ADOTTARE
		<p>ART. 53, D.L. N. 77/2021</p> <p>. In applicazione della norma in oggetto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento</p>	<p>1. Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici;</p> <p>2. Carente programmazione pluriennale degli acquisti che determina la necessità di ricorrere a procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, al fine di guadagnare tempo;</p> <p>3. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.</p>		<p>1. Esplicitare nella delibera a contrarre, in modo chiaro e analitico, le motivazioni che hanno indotto l'Azienda a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie UE, per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici;</p> <p>2. Tracciare gli affidamenti effettuati con procedure negoziate, avvalendosi sia di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni sia del Portale dei dati aperti di ANAC, affinché RUP e ufficio gare verifichino se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi;</p> <p>3. Tracciare le procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5;</p> <p>4. Tracciare gli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari.</p> <p>5. Verificare la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare;</p> <p>6. Aggiornare tempestivamente gli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alle gara.</p> <p>7. Pubblicare, all'esito delle procedure, i nominativi degli operatori economici consultati dalla Stazione Appaltante.</p>